



## CITTA' DI TORINO

Divisione Commercio  
Settore Mercati  
Prot. 35751 – 02/08/2010

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

#### CIRCOLARE INTERPRETATIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 maggio 2010 (mecc. 2009 08993/016) I.E. esecutiva dal 24 maggio 2010.

*Nell'approvazione del nuovo regolamento, si è seguito il metodo della 'novellazione', ossia intervenendo direttamente sul testo del regolamento, sia attraverso modifiche dell'articolato sia attraverso l'introduzione di commi aggiuntivi, anche al fine di rendere di più facile consultazione il testo approvato.*

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Comma 1, ultimo capoverso:

*Sono, altresì, soggette al presente regolamento, in quanto compatibili, le attività svolte su area pubblica dagli agricoltori che esercitano la vendita del loro prodotto su posteggio in concessione oppure in forma itinerante.*

Comma 4:

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree mercatali *e, in quanto compatibili, su aree extramercatali destinate al commercio mediante la concessione di suolo pubblico all'operatore* e su aree di copertura di servizio.

*Commento:* Accanto alla regolamentazione delle attività svolte sulle aree mercatali, si è altresì contemplata la disciplina delle attività di commercio che, sia pur esercitate in aree extramercatali del territorio cittadino, possono ritenersi affini, in termini di provvedimenti autorizzativi, a quelle propriamente svolte sui mercati rionali. Ciò allo scopo precipuo di fornire a tutte le attività esercitate su area pubblica o su aree in disponibilità della Città un'ideale ed omogenea regolamentazione tale da garantire maggiore chiarezza sia agli operatori sia agli organi preposti alla vigilanza sul territorio.

##### Articolo 3 – Definizioni

Comma 5:

Autorizzazione di tipo a) è l'autorizzazione rilasciata a soggetto titolare di concessione di posteggio su area mercatale *o extramercatale individuata con apposito atto*, connessa al posteggio stesso, che lo abilita all'esercizio del commercio su posto fisso.

Comma 7:

Concessione di posteggio è il provvedimento di assegnazione decennale di posteggio presso un'area mercatale *o extramercatale individuata con apposito atto* o presso le aree di copertura del servizio previste per uno o più giorni della settimana.

Comma 8:

Miglioria è la possibilità di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio *libero* sulla medesima area mercatale.

Comma 9:

***Gestione congiunta è il caso in cui una stessa persona fisica titolare (o comunque legittimata all'esercizio dell'attività di commercio, secondo la vigente normativa) di più concessioni e relative autorizzazioni di posteggi sul medesimo mercato può utilizzare detti posteggi contemporaneamente, senza che tale utilizzo sia subordinato al rilascio di titoli autorizzatori aggiuntivi.***

*Commento: Si è inteso consolidare, nel regolamento, alcuni iter già disciplinati con precedenti atti deliberativi della Giunta, uno di questi è la gestione congiunta. Si veda, a tal proposito, la deliberazione G.C. mecc. 2008 01093/016 del 26 febbraio 2008.*

## **TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELLE AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 4 - Classificazione delle aree**

Comma 4:

***Le occupazioni di suolo pubblico (OSP) hanno ad oggetto porzioni di area delle quali la Città ha la disponibilità e possono essere oggetto di concessione, secondo le norme previste per la concessione di area mercatale, in quanto compatibili.***

*(Vedi commento all'articolo 1 comma 4).*

### **Articolo 7 - Articolazioni merceologiche**

Comma 1:

Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - offerta, le aree mercatali ***e, più in generale, le aree concesse dalla Città per il commercio***, sono strutturate nei seguenti settori con il conseguente vincolo per i relativi posteggi:

- a) alimentari;
- b) prodotti ittici;
- c) fiori;
- d) non alimentari;
- e) oggetti usati;
- f) produttori, generalmente collocati in testa e/o in coda all'area mercatale.

*(Vedi commento all'articolo 1 comma 4).*

Comma 2:

Le aree mercatali ***e, più in generale, le aree concesse dalla Città per il commercio***, possono essere strutturate in specializzazioni merceologiche definite specificamente, con il conseguente vincolo per i relativi posteggi.

*(Vedi commento all'articolo 1 comma 4).*

Comma 2-bis:

***Nei mercati riqualificati, è ammesso il cambio di settore merceologico del posteggio vincolato esclusivamente nell'ipotesi di comprovate esigenze di salute del concessionario del posteggio da questo debitamente documentate. In questo caso, il cambio di settore viene concesso con provvedimento dirigenziale a seguito dell'acquisizione della relativa documentazione giustificativa.***

*Commento:* Si tratta di ipotesi soggetta alla sola valutazione d'ufficio non sottoposta quindi ad alcun parere della commissione consultiva tecnica, in quanto ritenuta di particolare sensibilità rispetto alla tutela del diritto alla riservatezza sullo stato di salute della persona. Le richieste riferite a mercati non ancora riqualificati dalla Città proseguono con l'attuale iter che prevede l'acquisizione di parere non vincolante della commissione tecnica consultiva..

Comma 2-ter:

***Periodicamente, la Città valuta con la Commissione consultiva tecnica e con la Commissione del mercato interessato la congruità dell'offerta merceologica del mercato.***

*Commento:* Questa ipotesi completa l'ipotesi precedente, riconoscendo alle commissioni di mercato ed alla commissione consultiva tecnica competenza generale nella valutazione della congruità dell'offerta merceologica del mercato rispetto alla domanda.

Comma 2-quater:

***In ogni caso, prima di effettuare il cambio di settore, si procede alla verifica circa la disponibilità, nello stesso mercato, di un posteggio destinato alla merceologia di interesse del richiedente.***

*Commento:* Norma di garanzia per il corretto funzionamento del mercato che si applica ai mercati riqualificati.

## **Articolo 9 - Affidamento in gestione delle aree mercatali**

Comma 2:

Il capitolato o la convenzione dovranno specificare le competenze trasferite in capo a tali soggetti e l'affidamento non potrà avere una durata temporale superiore a 30 anni, ***fatta salva la disciplina dei mercati coperti oggetto di apposita regolamentazione.***

*Commento:* I mercati coperti sono oggetto di nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 22 marzo 2010 (mecc. 2009 08992/016) I.E. esecutiva dal 5 aprile 2010, intitolato: ***Regolamento per la disciplina dei mercati coperti per il commercio al dettaglio.***

## **TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

### **CAPO I - GENERALITA'**

## **Articolo 10 - Modalità ordinarie di concessione di posteggi**

Comma 4:

Decorso il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale, effettua gli opportuni accertamenti viabili, urbanistici ed igienico sanitari per valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per il regolare svolgimento dell'attività di vendita e del conseguente ***rinnovo delle concessioni di posteggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento del rinnovo stesso.*** Presupposto soggettivo necessario per il rinnovo della concessione è l'assenza di debiti scaduti relativi alla COSAP/COPA e TARSU, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

*Commento:* Si tratta di emendamento che, in attesa delle decisioni della Conferenza Stato-Regioni, a seguito dell'attuazione della direttiva cd. 'Bolkestein', richiama la possibilità del rinnovo delle concessioni di

posteggio su area mercatale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento del rinnovo stesso. (Le prime concessioni della Città di Torino saranno in scadenza nel marzo 2015).

## **Articolo 11 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi**

### Comma 2:

L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili, è effettuata dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione del Comune.

L'assegnazione è effettuata, **secondo i criteri stabiliti dalla Giunta comunale**, nel rispetto dell'apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta", nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese e a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dai soggetti sopra citati che li trasmettono, nelle forme dovute, al settore amministrativo titolare del relativo procedimento ai fini della formulazione delle sopra richiamate graduatorie che vengono aggiornate, **quadrimestralmente**, per ogni singolo giorno della settimana in cui si tiene il mercato. **In occasione dell'aggiornamento quadrimestrale sono istruite le istanze di accorpamento di presenze, eventualmente presentate dagli operatori interessati, relative ad autorizzazioni discendenti da un unico atto amministrativo.**

*Commento:* Le graduatorie verranno aggiornate ogni quattro mesi, per consentire agli uffici l'istruzione di eventuali richieste di riesame in sede di pubblicazione provvisoria. Le domande di accorpamento di presenze relative ad autorizzazioni discendenti da un unico atto amministrativo verranno istruite dall'ufficio competente in sede di aggiornamento quadrimestrale. La Deliberazione di Giunta a cui fa riferimento la norma è la Deliberazione G.C. mecc. 2007 05734/016 dell'11 settembre 2007.

### Comma 2-bis:

**Il provvedimento di approvazione provvisoria delle graduatorie è pubblicato sull'Albo Pretorio della Città ed i relativi elenchi sono pubblicati attraverso i canali telematici della Città. Avverso l'aggiornamento in corso è proponibile istanza di riesame che verrà istruita dagli uffici competenti. Conclusi i procedimenti di riesame, l'approvazione delle graduatorie diventa definitiva e le stesse non possono più essere oggetto di revisione/ricorso da parte degli interessati anche nelle parti non impugnate. Della graduatoria definitiva viene data pubblicazione nelle stesse forme sopra citate.**

*Commento:* Si prevede la pubblicazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva esclusivamente in forma telematica, vista la nuova normativa in materia di Albo Pretorio on-line. La procedura di riesame dopo la pubblicazione provvisoria delle graduatorie è il momento in cui far valere in via amministrativa eventuali contestazioni, scaduto tale termine in assenza di contestazioni o rigettate le stesse la graduatoria non potrà più essere contestata neanche nelle pubblicazioni successive salvo che per le presenze maturate nel periodo successivo alla precedente pubblicazione.

### Comma 6:

**Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti, a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati e, per un massimo di 15 giorni, è, altresì, consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali e non reiterabili per più di due volte nello stesso anno, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione e di documenti personali in corso di validità. I nominativi dei sostituti sono preventivamente comunicati al Settore Mercati.**

*Commento:* Si è esplicitato il contenuto della normativa regionale in materia di soggetto incaricato alla vendita, inserendo per esteso la previsione della DGR del 2001 in materia di commercio su area pubblica.

## **Articolo 12 - Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione**

### Comma 3:

L'attività di vendita deve essere effettuata con il titolo autorizzativo in originale **o con la ricevuta allegata alla dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) in originale, nei casi in cui è prevista, fatto salvo l'articolo 19 comma 5 del presente Regolamento, nel qual caso gli agricoltori della medesima azienda agricola possono svolgere l'attività di vendita con la dichiarazione di inizio attività esibita in copia conforme all'originale, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di vendita di prodotti dei propri fondi. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti, a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati e, per un massimo di 15 giorni, è, altresì, consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali e non reiterabili per più di due volte nello stesso anno, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione e di documenti personali in corso di validità. I nominativi dei sostituti sono preventivamente comunicati al Settore Mercati.**

*Commento:* Viene fatto riferimento alla possibilità di esercitare il commercio con D.I.A. in originale, fatto salvo quanto previsto per i produttori agricoli della medesima azienda i quali possono svolgere l'attività di vendita con la dichiarazione di inizio attività esibita in copia conforme all'originale, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di vendita di prodotti dei propri fondi (vedi deliberazione della Giunta comunale del 24/11/2009 - mecc. 2009 8018/016 - recante "Snellimento dei procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti commerciali e di servizio della Divisione Commercio). Si è, poi, esplicitato il contenuto della normativa regionale in materia di soggetto incaricato alla vendita, inserendo per esteso la previsione della DGR del 2001 in materia di commercio su area pubblica.

## **CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI**

### **Articolo 13 - Scambio dei posteggi**

#### Comma 4:

L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività **commerciale**. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa agli **anni precedenti a quello dell'istanza** dovrà essere **autocertificata** dai concessionari richiedenti. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.

*Commento:* Il controllo circa la regolarità nei pagamenti (per Cosap, Tarsu e sanzioni definitive dovute per violazioni all'esercizio del commercio) viene effettuato con riguardo a tutti gli anni precedenti a quello dell'istanza e non solo ai due anni anteriori. Lo stesso principio vale per l'autocertificazione presentata dal soggetto richiedente.

### **Articolo 15 - Ampliamento dei posteggi, gestione congiunta ed accorpamento**

#### Comma 1:

Il Comune – **per i soli mercati non ancora ristrutturati** – può autorizzare l’ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l’area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell’area lo consentano, **tenuto, altresì, conto degli specifici indirizzi contenuti in provvedimenti della Giunta comunale.**

*Commento:* Per i mercati ristrutturati questa facoltà è esclusa, come da provvedimento deliberativo della Giunta comunale del 20 ottobre 2009 (mecc. 2009 06660/016), in quanto si presume che nella ristrutturazione si sia già tenuto conto del massimo spazio concedibile per posteggio, ed anche a salvaguardia del progetto di ristrutturazione e messa a norma del mercato.

#### Comma 2:

**Nel momento della ristrutturazione dei mercati**, gli operatori che intendono esercitare l’attività, sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l’organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.

#### Comma 3:

Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU e dell’assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l’esercizio dell’attività **commerciale**. La regolare posizione in ordine ai pagamenti cosap e tarsu, relativa agli **anni precedenti a quello dell’istanza**, dovrà essere **autocertificata** dal concessionario richiedente.

*Commento:* (Vedi commento all’art. 13 comma 4).

#### Comma 4:

Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 45 e resta sospeso **nel caso di domanda incompleta e nelle more dell’espressione di parere da parte del competente settore tecnico.**

#### Comma 5:

**L’esercizio della gestione congiunta, come definita al precedente articolo 3 comma 9, è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: i posteggi devono essere tra loro confinanti in modo continuo e soggetti al medesimo vincolo di settorializzazione merceologica. In ogni caso, sono fatte salve le limitazioni derivanti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza. Le attività commerciali interessate dalla gestione congiunta devono essere riconducibili alla medesima impresa. La gestione congiunta non può essere effettuata qualora uno o più posteggi interessati siano assegnati in spunta.**

*Commento:* Si è inteso consolidare, nel regolamento, alcuni iter già disciplinati con precedenti atti deliberativi della Giunta, uno di questi è la gestione congiunta. Si veda, a tal proposito, la deliberazione G.C. mecc. 2008 01093/016 del 26 febbraio 2008.

#### Comma 6:

**A seguito di accorpamento di due concessioni, il richiedente restituisce una delle autorizzazioni di cui è titolare. In caso di cessione o affitto dell’azienda commerciale, il subingresso avverrà per l’intera concessione come risultante dall’avvenuto accorpamento.**

### **Articolo 16 - Decadenza e revoca della concessione di posteggio**

#### Comma 5:

Non sono computate ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:

- a) malattia, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili una sola volta di altri 6 mesi, ***nell'arco di un biennio***;
- b) maternità, ***fino al compimento del primo anno di vita del neonato sul quale il titolare di autorizzazione, il coadiuvante, il dipendente o il socio di società di persone eserciti la potestà parentale***, fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
- c) ferie, per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta nell'arco dell'anno;
- d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative quali, ***ad esempio***, obblighi elettorali.

#### Comma 6:

Qualora l'operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti di primo grado ed affini, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione al Comune, per un periodo di sei mesi prorogabili ***fino ad un massimo complessivo di diciotto mesi***.

#### Comma 7:

Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate all'ufficio comunale competente, ***allegando idonea documentazione, entro i primi tre giorni del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento comportante le assenze. Gli uffici procedono all'inserimento delle giustificazioni con cadenza mensile.***

#### Comma 8:

In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta la giustificazione ***oltre i termini previsti dal presente articolo***, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni successivi.

#### Comma 10:

In caso di assenze determinate da misure restrittive della libertà personale, qualora l'operatore non ceda la titolarità o la gestione dell'azienda a terzi, decade dal posteggio dopo un periodo di mesi ***sei***.

#### Comma 12:

I concessionari di posteggio che, ***per i precedenti anni***, risultano morosi sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione di 60 giorni.

***Commento:*** Con questa norma si è inteso chiarire maggiormente la materia delle assenze giustificate, adattandola alla vigente normativa in materia di congedo parentale.  
Con riguardo al comma 12, si veda il commento all'art. 13 comma 4.

### **Articolo 18 - Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e restituzione dei mercati**

#### Comma 3:

Nelle ipotesi di restituzione del mercato, la riassegnazione dei posteggi avviene ***sentita la Commissione del mercato*** interessato ed in base all'accordo tra tutti gli operatori dello stesso settore merceologico. In caso di mancato accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria, ***come risultante dall'archivio informatico della Divisione, salvo presentazione di idonea documentazione attestante una priorità anteriore***;

*Commento: Gli uffici pubblicano la graduatoria come risultante dai propri archivi informatici, tale graduatoria può essere confutata tramite prove documentali da chi ne abbia interesse.*

### CAPO III - AREE SPECIALI

#### Articolo 19 - Aree riservate ai produttori e criteri per l'assegnazione

##### Comma 5:

Gli agricoltori della stessa azienda agricola possono essere titolari e possono utilizzare contemporaneamente, su ogni mercato, sia a titolo di spunta *sia* a titolo di concessione decennale un numero di posteggi non superiore al 20% dei posti riservati ai produttori agricoli, ***secondo le modalità di cui all'articolo 12 comma 3 del presente Regolamento.*** In ogni caso il numero di posteggi occupati su ogni mercato dai produttori della stessa azienda agricola non può essere superiore a tre.

#### Articolo 20 - Aree destinate agli operatori turnanti col sistema del battitore e criteri per l'utilizzo dei posteggi

##### Comma 2:

Gli operatori turnanti esercitano l'attività negli spazi di cui al precedente comma 1, secondo un ordine di turnazione stabilito dal Comune in base all'anzianità maturata, sentite le associazioni di categoria degli operatori turnanti. ***Il Comune può delegare alle Associazioni di categoria la gestione del sistema di turnazione.***

##### Comma 6:

I posteggi a turno non occupati entro l'orario indicato all'articolo 11 comma 1 del presente regolamento sono assegnati giornalmente in spunta ***ai battitori.***

*Commento: Al sorteggio dei posteggi destinati ai battitori giornalmente liberi possono partecipare tutti i battitori che non abbiano indicata nell'autorizzazione commerciale la giornata in cui avviene la spunta.*

### CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI

#### Articolo 22 - Canoni, tributi comunali e sanzioni

##### Comma 2:

Tale canone comprende ed assorbe il canone di occupazione del suolo pubblico sulle aree mercatali ***e sulle aree di commercio su posteggio individuato*** e ricomprende:

a) il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche con riferimento al mercato ***o all'area extramercatale occupata*** ed alla merceologia, per cui il posteggio è concesso;

*(Vedi commento all'articolo 1 comma 4).*

b) la fornitura di energia elettrica secondo la potenza prevista e la manutenzione ordinaria del relativo impianto, ***fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3-bis;***

c) l'eventuale fornitura di acqua potabile e la manutenzione ordinaria e straordinaria del relativo impianto, ***fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3-bis;***

*(Vedi commento all'articolo 42, comma 3-bis).*

##### Comma 2, secondo capoverso:

***La disciplina di cui al presente articolo si applica, altresì, con riferimento ai successivi articoli 41 e 42.***

*Commento: La norma sostituisce la precedente previsione secondo la quale il canone non era comprensivo di eventuali danni causati da negligenza e/o utilizzo non corretto delle attrezzature di posteggio, nel qual caso l'Amministrazione si sarebbe rivalsa esclusivamente sul responsabile del danno.*

*Tale interpretazione deriva dalla stretta connessione fra la concessione del posteggio cd. 'attrezzato', in quanto dotato degli allacci all'impiantistica elettrica ed idrica, e l'autorizzazione commerciale. In ogni*

*caso, le modalità di attribuzione dei costi saranno definite con successivo apposito provvedimento della Giunta. Vedi commento ai commi 4 e 5 dell'articolo 41.*

Comma 3:

Oltre al canone di occupazione del posteggio attrezzato, il concessionario è tenuto al pagamento della tariffa raccolta rifiuti secondo le modalità contemplate dal regolamento per l'applicazione di tale tariffa e nella misura determinata annualmente da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, anche in considerazione ed in proporzione della quantità di raccolta differenziata attuata presso i mercati, ***considerando l'occupazione di area sul mercato nonché eventuali relative pertinenze funzionali all'attività commerciale sul mercato stesso.***

*Commento: Per pertinenze va intesa ogni area funzionale all'attività commerciale svolta sul mercato (ad esempio: aree o fabbricati adibiti a parcheggio delle attrezzature di vendita degli operatori).*

Comma 4:

Il mancato pagamento del canone e/o degli eventuali danni di cui al comma 2 e/o della tariffa di cui al comma 3 del presente articolo, ***dovuti per gli anni precedenti***, costituiscono causa di revoca della concessione del posteggio.

*Commento: (Vedi commento all'art. 13 comma 4).*

Comma 5:

Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione del posteggio anche di durata temporanea o di natura sperimentale, o per il rinnovo delle stesse l'esistenza di morosità del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento del canone di occupazione del posteggio e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, ***nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.***

*Commento: Viene aggiunta – fra le cause ostative al rilascio o rinnovo di concessione di posteggio – l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive comminate per la violazione di norme sull'esercizio del commercio.*

Comma 10:

Il regolare pagamento della COSAP/COPA e della TARSU da parte del titolare della concessione, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme ***sull'esercizio dell'attività commerciale***, costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni, degli ampliamenti, scambi, miglorie ed accorpamenti.

*Commento: La verifica circa la regolarità nei pagamenti viene estesa, ai fini della procedibilità delle domande previste nella norma qui commentata, alle sanzioni definitive comminate per violazione di norme relative all'esercizio del commercio (non solo su area pubblica).*

## **TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE**

### **Articolo 23 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A**

Comma 1:

L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, ***mercatali o extramercatali individuate con apposito atto***, mediante l'utilizzo di un posteggio in concessione nell'ambito territoriale del Comune di Torino è subordinato al possesso di autorizzazione di tipo A rilasciata, su domanda dell'interessato, dai competenti uffici ***della Città*** contestualmente alla concessione di posteggio. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

*Commento:* (Vedi commento all'articolo 1 comma 4).

Comma 1-bis:

***Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Giunta comunale.***

*Commento: DURC per il commercio in aree mercatali*

*La legge regionale n. 30 del 4 dicembre 2009 - articolo 35 - ha modificato la legge regionale n. 28 del 1999 sul commercio delegando la Giunta Regionale a fornire "le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni, compresa una verifica in ordine alla regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative successive al rilascio delle autorizzazioni, ed i criteri per l'assegnazioni dei posteggi".*

*Sino al pronunciamento della Giunta Regionale deve pertanto ritenersi sospeso ogni obbligo di presentazione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) finalizzato all'ottenimento di autorizzazioni per il commercio su area pubblica anche attraverso la presentazione di denunce di inizio attività.*

Comma 3-bis:

***Qualora il Piano Mercati stabilisca la soppressione di mercati o la riduzione di posteggi potranno essere previsti nei bandi titoli di priorità per gli operatori concessionari che lasciano il mercato di provenienza.***

*Commento:* Si è riconosciuta alla Città la facoltà di prevedere titoli di priorità nei bandi pubblici a favore di quegli operatori che abbiano lasciato il mercato di provenienza, a seguito di soppressione del mercato stesso o di riduzione dei posteggi.

## **Articolo 24 - Vendita su area pubblica in forma itinerante**

Comma 1:

***L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di d.i.a. in duplice originale corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste, presso il Comune di residenza del medesimo, o in caso di società di persone, presso il Comune in cui ha sede legale la società. A seguito della presentazione della d.i.a., gli uffici rilasciano apposita ricevuta da allegare ad uno degli originali della medesima, da tenere sempre a disposizione per l'esibizione agli organi di vigilanza.***

***1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Giunta comunale.***

*Commento:* La norma va coordinata con la recente entrata in vigore del d.lgs 59/2010. Pertanto, a far data da lunedì 10 maggio u.s., ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 26/3/2010, n. 59, l'esercizio del commercio ambulante su area pubblica in forma itinerante è soggetto a domanda in bollo (e non più a dichiarazione d'inizio attività) e l'attività può essere avviata al rilascio di autorizzazione.

*La domanda deve essere indirizzata al comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività indipendentemente dalla residenza anagrafica o dalla sede legale della società.*

*L'autorizzazione continua ad avere efficacia sull'intero territorio nazionale.*

*La norma statale ha, inoltre, previsto che l'autorizzazione possa essere rilasciata anche a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative.*

#### Comma 4:

Qualora, nel corso dell'attività istruttoria, si accerti l'insussistenza **dei requisiti richiesti dalla legge e dalle disposizioni regionali** per l'esercizio dell'attività, gli uffici procedono secondo le vigenti norme in materia di interruzione dell'attività.

*Commento:* Corollario della nuova normativa (art. 70 d. lgs. 59/2010) è costituito dal fatto che l'eventuale insussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio dalla vigente normativa, comporta l'emanazione di un provvedimento di diniego al rilascio di autorizzazione di tipo B.

#### Comma 5:

**La ricevuta allegata alla d.i.a.**, oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere l'indicazione del settore o dei settori merceologici autorizzati.

*Commento:* Da intendersi, con il regime autorizzatorio, come autorizzazione di tipo B.

### **Articolo 25 - Subingresso per l'esercizio del commercio con concessione di posteggio**

#### Comma 1:

Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune, **mediante la presentazione di d.i.a. in duplice originale.**

*Commento:* Vedi deliberazione della Giunta comunale del 24/11/2006 (mecc. 2009 8018/016) recante "Snellimento dei procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti commerciali e di servizio della Divisione Commercio".

#### Comma 3:

La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata copia fotostatica dell'autorizzazione **o della d.i.a.** del cedente, nonché **autocertificazione** attestante l'avvenuta corresponsione, di quanto dovuto al Comune o a terzi enti gestori di servizi per l'utilizzo del posteggio e dei servizi relativi agli **anni precedenti a quello della cessione.**

*Commento:* (Vedi commento all'art. 13 comma 4).

#### Comma 3-bis:

**Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Giunta comunale.**

*Commento:* (Vedi commento all'articolo 23 comma 1-bis).

#### Comma 5:

In ogni caso di subingresso in attività commerciali con **connessa concessione**, i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di **cessione** si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.

#### Comma 7:

**I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata,**

***secondo quanto previsto dall'articolo 2556 codice civile. L'autenticazione può essere effettuata da notaio o presso altri soggetti abilitati, ai sensi della vigente normativa.***

***Commento:*** Si introduce l'obbligo, ai soli fini probatori, come previsto dal codice civile, di stipula del contratto di cessione o affitto di azienda con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o da altro soggetto a ciò abilitato, secondo la vigente normativa in materia.

**Comma 8:**

***A seguito dello scioglimento (anche anticipato) del contratto di affitto di azienda, il proprietario comunica alla Città la reintestazione del titolo, qualora intenda esercitare direttamente l'attività di vendita su area pubblica. A seguito di tale comunicazione, la Città restituisce al proprietario l'originale dell'autorizzazione o della ricevuta allegata all'originale della d.i.a., conservata agli atti nel corso della gerenza. Nel caso in cui il medesimo intenda stipulare un nuovo contratto di affitto d'azienda con un terzo, quest'ultimo procederà alla dichiarazione di avvio della gerenza, nei termini di cui al precedente comma 2.***

***Commento:*** In ossequio al principio del cd.'tacito rinnovo' del contratto di affitto di azienda, l'eventuale scioglimento anticipato della gerenza e la conseguente comunicazione di reintestazione del titolo autorizzatorio da parte del proprietario dell'azienda consente a quest'ultimo di esercitare immediatamente l'attività.

*Nel caso di nuovo contratto di affitto, l'affittuario presenta al Settore Mercati la comunicazione di avvio dell'attività, con effetto immediato. Ogni contestazione riguarda i rapporti civilistici tra le parti; pertanto il Comune ne rimane estraneo.*

**Comma 9:**

***In ogni caso, la Città rimane estranea rispetto a qualunque controversia eventualmente insorta fra le parti private.***

***Commento:*** Corollario del comma 8 del presente articolo.

## **Articolo 26 - Subingresso per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

**Comma 1:**

Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune, ***mediante la presentazione di d.i.a. in duplice originale.***

**Comma 3-bis:**

***Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Giunta comunale.***

***Commento:*** (Vedi commento all'articolo 23 comma 1-bis).

**Comma 4:**

Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3, corredata dall'autorizzazione ***o della d.i.a.*** in originale. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, ***il titolo decade.***

Comma 5:

In caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo B i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di **cessione**, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.

Comma 6:

***Sia nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo A di cui al precedente articolo 25 sia nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo B disciplinato dal presente articolo, il competente ufficio comunale rilascia, all'atto della presentazione della comunicazione, una ricevuta che, unitamente alla d.i.a. in originale, è documento idoneo a consentire l'esercizio dell'attività. In caso di inoltro, al Comune, della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno corredata da copia dell'autorizzazione o della d.i.a. del cedente, l'operatore potrà esercitare l'attività munito dell'autorizzazione o della d.i.a. del cedente in originale e della comunicazione di subingresso corredata dalla ricevuta postale. In questo caso, l'ufficio comunale competente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette all'avente titolo, la relativa ricevuta. L'originale del precedente titolo autorizzativo o della d.i.a. del cedente viene restituito all'ufficio.***

*Commento:* (Vedi commento all'articolo 25 comma 1).

Comma 8:

I contratti di trasferimento della **proprietà o del godimento** dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, **devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata.**

*Commento:* (Vedi commento all'articolo 25 comma 7).

Comma 9:

***A seguito dello scioglimento (anche anticipato) del contratto di affitto di azienda, il proprietario comunica alla Città la reintestazione del titolo, qualora intenda esercitare direttamente l'attività di vendita su area pubblica. A seguito di tale comunicazione, la Città restituisce al proprietario l'originale dell'autorizzazione o della ricevuta allegata all'originale della d.i.a., conservata agli atti nel corso della gerenza. Nel caso in cui il medesimo intenda stipulare un nuovo contratto di affitto d'azienda con un terzo, quest'ultimo procederà alla dichiarazione di avvio della gerenza, nei termini di cui al precedente comma 2.***

*Commento:* (Vedi commento all'articolo 25 comma 8).

Comma 10:

***In ogni caso, la Città rimane estranea rispetto a qualunque controversia eventualmente insorta fra le parti private.***

*Commento:* Corollario del comma 9 del presente articolo.

## **Articolo 27 - Procedimento per la concessione di miglioria**

Comma 1-bis:

***Le istanze di miglioria vengono ricevute dagli uffici nel corso dell'anno solare. Le domande pervenute fuori termine vengono respinte e dovranno essere ripresentate dall'operatore, che ne abbia interesse, l'anno successivo nel periodo sopra indicato.***

*Commento: La norma consente la presentazione di istanze per miglioria in ogni momento dell'anno.*

Comma 2:

Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle miglorie, ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività **commerciale**. La regolare posizione in ordine ai pagamenti Cosap e Tarsu relativa agli **anni precedenti** dovrà essere **autocertificata** dal concessionario. Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di migloria.

*Commento: (Vedi commento all'art. 13 comma 4).*

Comma 3, ultimo capoverso:

**La data di conclusione del procedimento è di 45 giorni.**

Comma 4:

Nel caso di concessione di migloria, la variazione del posteggio è **approvata con provvedimento dirigenziale allegato all'atto di concessione quale parte integrante e sostanziale; il medesimo** mantiene la scadenza decennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa.

*Commento: E' stato eliminato il riferimento all'annotazione sul titolo della variazione del numero di posteggio, a seguito di concessione di migloria.*

*In questo caso, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di migloria viene allegato al titolo a mani dell'operatore commerciale di cui diviene parte integrante e sostanziale.*

## **Articolo 28 - Cambio di residenza**

Comma 1:

Il cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A e della sede legale, qualora la proprietà dell'azienda sia riconducibile a persona giuridica, deve essere comunicato al competente ufficio comunale, entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Il Comune, **acquisita** la comunicazione di cui sopra, **rilascia ricevuta di regolare comunicazione da allegare all'autorizzazione**.

*Commento: E' stato eliminato il riferimento all'annotazione sul titolo del cambio di residenza del titolare.*

*In questo caso, ricevuta la relativa comunicazione, si procede al rilascio di ricevuta da allegare al titolo medesimo.*

Comma 3:

La comunicazione di cui ai commi precedenti può essere inoltrata al Comune **sia a mani presso l'ufficio accettazione della Divisione Commercio** sia mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Ad essa deve essere allegata copia fotostatica dell'autorizzazione.

*Commento: Viene individuato l'ufficio competente al ricevimento della comunicazione di cambio residenza.*

## **Articolo 30 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni**

Comma 3:

Le autorizzazioni di tipo A e di tipo B sono revocate per mancato ritiro delle stesse, da parte dell'avente diritto, nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritiro

delle stesse, **nonché per mancata presentazione annuale del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva.**

*Commento:* (Vedi commento all'articolo 23 comma 1-bis).

Comma 5:

L'autorizzazione, inoltre, può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità. La sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale. Sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:

lett. d):

**d) mancato allacciamento agli impianti elettrici ed idrici realizzati dalla Città nei mercati cittadini;**  
**e) mancata corresponsione dei pagamenti relativi ai consumi elettrici ed idrici nei mercati cittadini.**

*Commento:* Vengono aggiunte due nuove ipotesi di violazione di particolare gravità, tali da comportare l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione. Le nuove ipotesi riguardano il mancato allacciamento alla rete elettrica e/o idrica, nonché la morosità nei pagamenti dovuti per i consumi.

## **TITOLO V - MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI**

### **Articolo 32 Orari**

Comma 3:

I concessionari di posteggio settorializzati per la vendita dei fiori, possono esercitare l'attività anche nelle giornate domenicali, previa autorizzazione rilasciata dal competente Settore **Mercati**. Nella richiesta di autorizzazione può essere indicato anche un posteggio diverso da quello ottenuto in concessione, purché facente parte dello stesso mercato. L'autorizzazione ha validità annuale. Il pagamento dei canoni e tasse dovuti è effettuato **secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.**

*Commento:* Viene fatto genericamente riferimento a modalità diverse di pagamento di canoni e tasse.

Comma 4:

lett. b):

b) lo svolgimento di mercati straordinari in giornate domenicali o festive, in coincidenza con le feste di via o con le aperture in deroga autorizzate per il commercio in sede fissa. **Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Settore Mercati predispose apposito calendario con la previsione delle giornate festive - comprese nell'anno in corso e nel mese di gennaio dell'anno successivo - nelle quali sarà possibile richiedere l'apertura straordinaria dei mercati. Sulla base di tale calendario, le relative richieste dovranno essere avanzate con il consenso unanime della Commissione di mercato interessata oppure con il consenso del 50% più 1 (cinquanta per cento+1) degli operatori con posteggio fisso sul mercato interessato, calcolata con riferimento al giorno di maggiore frequenza, entro il mese di febbraio di ciascun anno.**

*Commento:* Viene prevista la calendarizzazione delle aperture straordinarie dei mercati nelle giornate festive. Inoltre, si richiede che la domanda di apertura straordinaria provenga da soggetti legittimati e, in ogni caso, rappresentativi della maggioranza dei soggetti coinvolti.

### **Articolo 33 - Modalità di accesso degli operatori alle aree mercatali**

Comma 1:

Al fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce, è consentita l'occupazione del posteggio in concessione, un'ora e mezza prima dell'orario di inizio dell'attività

di vendita. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro **sessanta minuti** dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

*Commento: Vengono estesi a tutte le merceologie i previsti sessanta minuti dall'orario di chiusura del mercato, per liberare l'area mercatale.*

### **Articolo 39 - Obblighi**

#### Comma 5:

Durante l'esercizio dell'attività deve essere tenuta esposta, in modo ben visibile, sul banco di vendita, la relativa autorizzazione amministrativa **o la ricevuta allegata alla dichiarazione di inizio attività (d.i.a.)** in originale; inoltre l'operatore commerciale deve essere sempre munito delle ricevute attestanti il pagamento del canone per posteggio attrezzato e della tassa rifiuti dovuti e riferiti all'anno in corso, da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli addetti al controllo.

*Commento: (Vedi commento all'articolo 25 comma 1).*

### **Articolo 41 - Atti dannosi agli impianti dei mercati**

#### Comma 4:

***I rimborsi dei costi sostenuti dalla Città per ripristinare lo stato delle aree mercatali e degli impianti a servizio delle medesime, oggetto di danneggiamenti, sono attribuiti, in misura pari al 50%, secondo i principi di cui all'art. 2051 codice civile, agli operatori in maniera proporzionale alle giornate di assegnazione del posteggio, con procedure che saranno stabilite dalla Giunta comunale, fatte salve eventuali successive azioni di rivalsa del singolo operatore nei confronti di colui cui sia stata riconosciuta, nelle sedi giurisdizionali, la responsabilità univoca nella produzione dell'evento dannoso***".

*Commento: Viene inserito il principio della 'responsabilità per omessa custodia della cosa' delineato dall'articolo 2051 del codice civile tra i casi di responsabilità extracontrattuale. La responsabilità viene attribuita agli operatori in maniera proporzionale alle giornate di assegnazione del posteggio, con procedure in corso di definizione.*

*In ogni caso, si fanno salve eventuali azioni di rivalsa del singolo operatore nei confronti del soggetto riconosciuto univocamente responsabile del danno in sede giurisdizionale.*

#### Comma 5:

***Non si applica la disciplina prevista dal precedente comma nel caso si accerti il compimento di atti vandalici dopo la chiusura dell'area mercatale.***

*Commento: Il principio di cui al comma precedente non trova applicazione nel caso di accertamento di atti vandalici compiuti terminato l'orario di apertura del mercato.*

## **TITOLO VI - GESTIONE TECNICA DEI MERCATI CAPO I - IMPIANTI TECNICI E SERVIZI IGIENICI**

### **Articolo 42 - Impianti elettrici ed idrici**

#### Comma 3-bis:

***Nei mercati riqualificati, la gestione della contabilizzazione delle utenze energetiche ed idriche può essere affidata dalla Città, a seguito di idonee procedure ad evidenza pubblica, a soggetti terzi debitamente accreditati mediante iscrizione in apposito registro. La scelta del gestore, tra i soggetti presenti nel registro, è obbligatoriamente effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco degli iscritti effettuata alla Commissione di mercato. In caso di mancata scelta da parte degli operatori, la Città affida la gestione al soggetto iscritto che ha presentato la migliore offerta in termini di costi di gestione. Nel caso in cui il gestore segnali l'omesso pagamento delle spese relative all'utilizzo o contabilizzazione dei consumi da parte di operatori, la Città procederà***

**con la sospensione della concessione di posteggio in capo all'assegnatario fino ad un massimo di 20 giorni e, in caso di persistenza della morosità, verrà revocata la concessione.**

*Commento:* Viene regolamentato l'iter seguito dalla Città – nei soli mercati riqualificati – per l'individuazione del soggetto gestore della contabilizzazione delle utenze elettriche ed idriche.

Comma 5:

E' fatto obbligo a tutti gli operatori indistintamente di concorrere alle spese per l'utilizzo di energia elettrica e di acqua nonché **agli** oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti, **anche riferiti a danneggiamenti derivanti da atti vandalici**, in modo proporzionale alle giornate di assegnazione del posto e tenendo conto dell'energia utilizzata per le apparecchiature in dotazione.

*Commento:* Viene regolamentato il principio del concorso degli operatori alle spese derivanti, altresì, da danneggiamenti dovuti ad atti vandalici.

Comma 6:

Tale onere sarà ricompreso nel canone per l'occupazione del posteggio attrezzato di cui all'articolo 22 del presente regolamento, **fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3-bis.**

*Commento:* (Vedi commento al comma 3-bis).

**CAPO II - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI E SERVIZI COMPLEMENTARI**  
**Articolo 44 - Pulizia delle aree mercatali ed extramercatali**

Comma 1:

Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati **e nelle aree extramercatali** si conformano ai principi generali enunciati nel Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

*Commento:* (Vedi commento all'articolo 1 comma 4).

Comma 3:

Gli operatori dei mercati rionali **e delle aree extramercatali** devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, a mano a mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato e preventivamente da questo concordate con il Comune. I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori, adibiti alla raccolta differenziata, localizzati nei pressi dell'area del mercato.

*Commento:* (Vedi commento all'articolo 1 comma 4).

Comma 4-bis:

**Gli operatori delle aree extramercatali** devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a **otto** metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.

*Commento:* (Vedi commento all'articolo 1 comma 4).

Comma 4-ter:

**La Giunta è delegata a definire, con apposito provvedimento deliberativo, i criteri atti a garantire un adeguato livello di decoro delle strutture occupanti le aree extramercatali date in concessione agli operatori. Il mancato adeguamento agli standard previsti sarà oggetto di ordinanza sindacale il cui mancato rispetto porterà alla revoca della concessione con obbligo di sgombero dell'area.**

*Commento: Viene introdotto l'obbligo di garantire il decoro delle strutture posizionate sulle aree extramercatali in concessione a privati e prevista la definizione di provvedimenti sanzionatori da adottare con successivo provvedimento.*

Comma 5:

Entro **sessanta** minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio della propria attività, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Decorsi i suddetti **sessanta** minuti e sino alle due ore successive è vietata la sosta dei veicoli onde consentire la pulizia ed igienizzazione delle aree.

*Commento: Vedi commento all'articolo 33 comma 1.*

### **Articolo 49 – Sanzioni**

Comma 3:

Chiunque esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione **o assegnato in spunta** è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 114/1998.

### **TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Comma 8:

Con apposito provvedimento, sentita la commissione di mercato e la commissione consultiva, saranno definite le specializzazioni merceologiche del mercato di P.zza della Repubblica e nelle more di definizione dello stesso continua ad applicarsi la suddivisione merceologica come stabilita dalla normativa previgente.

***Le modifiche al presente regolamento, che rivestano carattere di adeguamento normativo o di tipo procedurale, sono assunte dalla Giunta Comunale.***

Comma 9:

Per i mercati non ancora oggetto di ristrutturazione, nelle more della riqualificazione degli stessi e al fine di garantire l'osservanza dell'articolo 42, comma 5, il gestore delle utenze elettriche ed idriche, può segnalare ai competenti uffici, previa dimostrazione della morosità e dell'esistenza di idoneo rapporto contrattuale, situazioni debitorie volte all'assunzione di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione commerciale.

*Commento: Viene esteso anche ai mercati non riqualificati – nelle more della loro ristrutturazione – l'iter delineato dall'articolo 42 comma 3-bis in caso di accertata morosità nei pagamenti delle utenze elettriche e/o idriche, segnalata dal soggetto gestore, previa dimostrazione della morosità stessa e dell'esistenza di idoneo rapporto contrattuale con l'operatore dichiarato moroso. La norma intende salvaguardare la corretta gestione degli impianti elettrici/idrici e delle relative utenze al fine del buon andamento generale del mercato.*

Torino, 2 agosto 2010

**IL DIRIGENTE**  
*dott. Roberto Gandiglio*  
(f.to in originale)